

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 04809/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4809 del 2018, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Luca Baldassarre, Alessia Berra, Francesco Bertuccio, Simona Bonanno, Stella Chissotti, Giuseppe Cima, Giuseppe Famularo, Valeria Gariboldi, Noemi Guerriero, Laura La Vecchia, Roberto Mannino, Marina Notaro, Lorenzo Pains, Angela Perini, Angelica Pianegonda, Giovanni Rocco Re, Mariella Rigamonti, Mattia Rizzuti, Davide Santacolomba, Daniele Luca Zanghì, Luca Baldassarre, Alessia Berra, Francesco Bertuccio, Simona Bonanno, Stella Chissotti, Giuseppe Cima, Giuseppe Famularo, Valeria Gariboldi, Noemi Guerriero, Laura La Vecchia, Roberto Mannino, Marina Notaro, Lorenzo Pains, Angela Perini, Angelica Pianegonda, Giovanni Rocco Re, Mariella Rigamonti, Mattia Rizzuti, Davide Santacolomba, Daniele Luca Zanghì, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Angiolini, Luca Formilan, Sergio Vacirca, Chiara Angiolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Vacirca in Roma, via Flaminia 195;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non costituito in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui limita la partecipazione al concorso ai possessori di titolo abilitante all'insegnamento conseguita alla data di entrata in vigore del d.lgs. 59/2017 (31 maggio 2017), anziché al termine di presentazione delle istanze di partecipazione, ovvero alla data del 30 giugno 2018 come previsto per gli aspiranti ai posti di sostegno (DOC.1); del decreto del Capo del Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 1 febbraio 2018, pubblicato in GURI - IV serie speciale, il 16 febbraio 2018, che bandisce concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, nella parte in cui (art. 4, co. 3) consente la partecipazione al concorso solo a mezzo di istanza POLIS, pena la non presa in considerazione della stessa;

- del provvedimento, non ancora conosciuto, con il quale l'USR, in applicazione dell'art. 4, co. 3 del decreto 1 febbraio 2018, non ammette i ricorrenti alla procedura

concorsuale e/o rifiuta la presa in considerazione delle istanze cartacee o altrimenti inoltrate;

- del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 15.12.2017, n. 995, pubblicato in G.U.R.I. il 9 febbraio 2018, emanato ai sensi dell'art. 17, co. 2, lett. b), 3, 4, 5 e 6, d.lgs. 59/2017 di attuazione della delega contenuta all'art. 1, co. 180-181, l. 107/2015 (DOC. 2);

- nonché di ogni altro atto antecedente o presupposto, attuativo, esecutivo, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

Per l'annullamento delle graduatorie.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie generali di merito impugnate con i motivi aggiunti:

- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO